



CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 15 APRILE 2025, N. 43

Testo

Materia

Tributi – Energia

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 14, co. 4, *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504* (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 6, co. 1, lett. c), e 2, *decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511* (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella *legge 27 gennaio 1989, n. 20*, come sostituito dall'art. 5, co. 1, *decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26* (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)

Parametri

Artt. 3, 24, 41, 111, co. 1 e 2, e 117, co. 1, Cost.

Massima

- È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, cc. 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, come sostituito dal d.lgs. n. 26/2007, in materia di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. Le imposte addizionali sono legittime solo se 1) hanno finalità specifica e 2) rispettano le regole UE sull'accisa, mentre la normativa censurata prevede solo una generica destinazione del gettito alle province, priva della necessaria finalità specifica.

Profili d'interesse

- La sentenza richiama il legislatore nazionale al rispetto di puntuali condizioni enunciate in via pretoria dalla stessa Corte di giustizia.

Precedenti connessi

- CGUE, *sentenza 5 marzo 2015*, causa C-553/13, *Tallinna Ettevõtlusamet*
- CGUE, *sentenza 25 luglio 2018*, causa C-103/17, *La Messer France SAS, già Praxair*
- CGUE, *sentenza 14 marzo 2024*, causa C-336/22, *f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG*

Estratto della motivazione

10.– [L]a Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 di quest’ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un’imposizione indiretta diversa dall’accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall’altro, essa rispetta le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, *Tallinna Ettevõtlusamet*).

10.1.– [L]a Corte di giustizia ha precisato che «[...] Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, [...] il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione [...]» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, *La Messer France SAS, già Praxair*).

[...]

Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un’imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo [...]» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, *f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG*).

11.– [D]eve escludersi che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali».

Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).

Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).

12.– Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.